Anno XXV - NN. 89 - 90
Spedizione abb. Postale Gr. IV
Luglio - Settembre 1992
Ottobre - Dicembre 1992

el Campanón

rivista feltrina

SPECIALE STATUTO DI FELTRE

Famiglia Feltrina
Palazzo Tomitano
32032 FELTRE
c. post. 18

Presidente onorario
Prof. Mario Bonsembiante

Presidente
Prof. Leonisio Doglioni

Vice presidenti
Ins. Luisa Meneghel
Prof. Claudio Comel

Tesoriere
Rag. Lino Barbante

Segreteria
Rag. Valentino Centeleghe
Via Valentine - Feltre
Tel. 0439 302883

Rag. Guido Zasio
Via Genzianella, 2 - Feltre
Tel. 0439-302279

El Campanón

Direttore responsabile
Adriano Sernagiotto

Vice direttore
Luigi Tatto

Comitato di redazione
Renato Beino
Lia Biasuz Palminteri
Claudio Comel
Luigi Doriguzzi
Michele Doriguzzi
Cesare Lasen
Luisa Meneghel
Carlo Zoldan

Aut. Trib. Belluno
N. 276 del 27.1.68

Stampa
Tip. P. Castaldi - Feltre

Quote annuali di adesione
su: - c.c. post. N. 12779328
c.c. bancario
Cassa di Risparmio di VR-VI-BL e AN
N. 82/4978/2/99
Banca Bovio
N. 43154

ordinario	L. 30.000
sostenitore	L. 40.000
benemerito	da L. 50.000
studenti	L. 10.000

Questa rivista è pubblicata con il contributo della Regione Veneto.

Anno XXV - NN. 89-90 Luglio - Settembre 1992
Ottobre - Dicembre 1992

el Campanón

RIVISTA DI STORIA ★ TRADIZIONE ★
ARTE ★ ATTUALITÀ ★ ECONOMIA ★
A CURA DELLA FAMIGLIA FELTRINA

Sommario

Presentazione
di Leonisio Doglioni pag. II

Gli Statuti Feltrini
(Cenni storici)
di Ugo Pistoia III

Il nuovo Statuto di Feltre
di Sergio Turra

Al centro il testo del nuovo Statuto di Feltre » 1-32

Un'inedita compilazione trecentesca degli Statuti della Città di Feltre
di Michele Doriguzzi » VII

In copertina: *Frontespizio dell'opera* **Statuti della Città di Feltre**, *stampata a Venezia nel 1551.*

PRESENTAZIONE

La Famiglia Feltrina, l'associazione il cui scopo statutario precipuo è quello di "mantenere e rinsaldare i vincoli di amicizia e solidarietà tra i feltrini", ha l'onore di pubblicare nella sua rivista lo Statuto del Comune di Feltre, la piccola costituzione feltrina elaborata dagli Amministratori con il concorso delle Associazioni locali e dei cittadini.

El Campanón, rivista feltrina, nel cui titolo riecheggia il suono della campana del castello di Alboino che chiama a raccolta i cittadini, può così diffondere lo Statuto Comunale a tutti i Capifamiglia, Enti, Associazioni locali.

Il nuovo Statuto si affianca agli Statuti di tutti gli altri Comuni d' Italia e si aggiunge a quelli sanciti dalla Comunità di Feltre nel corso dei secoli.

A rappresentare anche graficamente la continuità ideale dello Statuto feltrino odierno con quelli precedenti viene riprodotto nella copertina il frontespizio dell'opera Statuta Civitatis Feltriae, stampata a Venezia nel 1551, recante al centro le immagini dei santi protettori Vittore e Corona, circondate da grottesche e sormontate dal leone veneziano.

Lo Statuto è commentato dal Sindaco attuale e dal Sindaco che ha presieduto alla sua elaborazione ed è accompagnato dai saggi di due valenti studiosi degli statuti feltrini antichi.

A tutti i concittadini il saluto augurale della Famiglia Feltrina.

Leonisio Doglioni

GLI STATUTI FELTRINI (CENNI STORICI)

di Ugo Pistoia

La legge 142 del 1990 obbliga tutti i comuni a dotarsi di un proprio statuto. Riaffiora così, in un contesto politico, giuridico e amministrativo completamente diverso un termine che in tempi ormai remoti era stato quasi sinonimo della volontà di coesione che animava gli abitanti di grandi o piccoli centri urbani, di sperduti borghi rurali, di agguerrite vallate alpine. In particolare in tutte le città dell'Italia centro-settentrionale gli statuti furono protagonisti durante i secoli del pieno e tardo medioevo di una rigogliosa fioritura. Manifestazione di una legislazione spesso originale e innovativa, ne seppero interpretare efficacemente la vocazione ad una marcata preminenza rispetto alle altri fonti del diritto. Anche in centri urbani minori il fenomeno statutario ebbe grande importanza, sia pure temperata dalle condizioni storiche e ambientali in cui essi erano nati e si erano sviluppati.

Lontana dai grandi flussi commerciali, decentrata rispetto alle maggiori città della pianura veneta, Feltre conobbe uno statuto comunale tardivo, sempre sottoposto alla tutela dell'autorità signorile e da questa pesantemente condizionato: si pensi al potere vescovile, ai Da Camino, ai Dalla Scala, ai da Carrara, ai Visconti, alla repubblica di Venezia. Eppure anche qui, a partire dalla fine del Duecento, prende corpo una raccolta scritta di norme che tendono a regolare compiutamente e organicamente ogni aspetto della vita cittadina: gli uffici comunali e la loro composizione, l'amministrazione della giustizia civile e criminale, l'approvigionamento alimentare, l'assetto urbanistico, il pascolo del bestiame, il controllo dei forestieri, la vigilanza sul giuoco d'azzardo, ecc...

Come altrove anche a Feltre gli statuti comunali furono simbolo del'autonomia e dell'identità cittadina e al tempo stesso strumento legislativo ed amministrativo di concreta applicazione. Anche quando nel 1420 la città cadde definitivamente sotto la repubblica di Venezia, i suoi statuti mantennero intatta la loro vigenza. È

innegabile il ruolo giocato in questo caso dall'accorta politica della Dominante, flessibile e pragmatica nei confronti delle città e dei territori di nuova conquista ma è altrettanto innegabile che gli statuti feltrini seppero guadagnarsi il rispetto della Serenissima. Resta significativo il fatto che, data per scontata l'indiscutibile sovranità della Dominante, il rettore veneto al momento del suo insediamento dovesse giurare di osservare scrupolosamente gli statuti cittadini e di tenerne conto nell'espletamento delle sue funzioni di governo.

La storia degli statuti feltrini è ancora oggi tutta da scrivere: essa è ricostruibile attraverso le poche tracce due-trecentesche, una copia manoscritta del XVI secolo e le due edizioni a stampa, rispettivamente del 1551 e del 1749. La rinnovata attenzione della storiografia attuale verso la legislazione degli antichi comuni italiani è di buon auspicio affinchè anche questa fonte possa essere studiata e analizzata con acribia e rigore scientifico: agli statuti feltrini sarebbe così riconosciuto il ruolo e la dignità; la storia cittadina ne risulterebbe notevolmente e significativamente accresciuta.

IL NUOVO STATUTO DEL COMUNE DI FELTRE

di Sergio Turra, sindaco di Feltre

Lo statuto è il principale strumento giuridico atto a realizzare in concreto l'autonomia del Comune, di cui stabilisce l'organizzazione (attribuzioni degli organi politici, ordinamento degli uffici e dei servizi), le forme di collaborazione con gli altri enti, le modalità della partecipazione, del decentramento e dell'accesso ai documenti amministrativi.

Si tratta dunque di uno strumento essenziale della democrazia, che la legge 142/90 ha previsto per l'adeguamento delle autonomie locali al disegno costituzionale. Non è un caso che ciò avvenga, con grave ritardo, proprio nell'attuale fase della vita istituzionale del nostro Paese. È chiaro infatti che si tratta di uno sforzo per superare l'attuale malessere e per tonificare la nostra democrazia. La quale è messa in crisi dai conflitti esistenti fra le stesse istituzioni dello stato, dall'interferenza sempre più pesante dei grandi gruppi di interesse, dalla grave crisi di rappresentatività dei partiti, legata a sua volta alla questione morale e al dilagare della corruzione, dalle stesse difficoltà della nostra economia.

È però altrettanto chiaro che il disegno riformatore non potrà considerarsi completato se non si affronteranno al più presto la questione elettorale, per ricostruire il meccanismo della legittimazione dei rappresentanti popolari e degli amministratori pubblici, e quella della finanza locale, per dare alle amministrazioni la certezza delle risorse che è premessa di ogni programmazione seria.

Per quanto riguarda lo Statuto comunale di Feltre, crediamo che sia le modalità di collaborazione che hanno preceduto e accompagnato la sua redazione, sia i suoi contenuti abbiano sfruttato al massimo le opportunità offerte dalla legge.

Fra i principi generali cui esso ispira l'azione amministrativa, meritano di essere evidenziati:

1) il riferimento alla persona, alla famiglia e all'ambiente quali valori fondamentali, ed il riconoscimento di tutela alle categorie più deboli;
2) la vocazione culturale di Feltre e la valorizzazione del suo patrimonio storico e scolastico;
3) la valorizzazione del suo ruolo di ponte fra territori appartenenti a

province diverse e la promozione di ipotesi di unione con i Comuni contermini.

L'ordinamento degli uffici e dei servizi si basa sul metodo della programmazione e del controllo di gestione, quali momenti di superamento del modello burocratico quale unico ed esclusivo principio informatore della loro organizzazione. Ciò è rimarcato anche dalle accresciute responsabilità dei dirigenti, cui sono affidate nuove competenze a rilievo interno (progettazione, organizzazione, controllo) ed esterno (atti amministrativi).

La partecipazione è favorita innanzi tutto dalla facilitazione nell'accesso agli atti (anche in forza della legge 241/90) e dalla valorizzazione del libero associazionismo, fenomeno caratterizzante la nostra realtà sociale. Sono previsti diversi istituti di partecipazione: consulte, comitati di quartiere o di frazione, assemblee popolari, referendum consultivi.

Ci sembra in ultima analisi, che lo statuto del nostro Comune sia un buon Statuto, che sa valorizzare in modo equilibrato le nostre tradizioni e che si apre senza timori verso il nuovo e il futuro.

Ma come per ogni strumento di democrazia, non è sufficiente la sua qualità formale. Occorre ora dare effettività alle norme in esso contenute, operando cioè per creare le condizioni per una loro concreta e reale applicazione.

È il compito che spetta alle future amministrazioni.

STATUTO
DEL COMUNE DI FELTRE

Lo statuto rappresenta la manifestazione più alta e importante dell'autonomia comunale e dopo secoli l'antica prerogativa delle città medievali di darsi un proprio ordinamento ha potuto – almeno parzialmente – essere ripristinata.

È stata la legge 8.6.1990, n. 142 a sancire questa grande novità.

Anche Feltre ha dunque colto l'occasione di rispondere a tale diritto/dovere favorendo una riflessione che ha coinvolto per mesi gli organi istituzionali, ma anche numerosi organismi privati e associativi e la stessa pubblica opinione.

Ne è nata una carta fondamentale che pur essendo perfettibile ha l'ambizione di servire davvero da quadro di riferimento della nostra vita civica al riparo dagli estemporanei mutamenti della politica.

Ai principi fondamentali affermati, ponendo al centro la tutela e la promozione della persona, si affiancano la programmazione e la partecipazione quali strumenti diretti a sostanziare l'esercizio delle competenze. Ma la proiezione nel futuro e la gestione del presente non potevano trascurare le radici del passato traducendo in norme concrete i segni delle nostre peculiarità e della nostra tradizione storica e culturale.

Per tutto questo lo statuto è importante e allora va da se che debba essere ampiamente divulgato nelle famiglie, nelle scuole, negli ambienti di lavoro e di svago.

È quello che ci consente di fare la Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona realizzando la sua stampa e meritando perciò il sentito ringraziamento e la lode dell'Amministrazione comunale.

Che questa iniziativa rappresenti veramente lo stimolo per un momento di confronto e di crescita per tutta la comunità cittadina.

Feltre, lì 20 dicembre 1991.

IL SINDACO
(Gianpaolo SASSO)

STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Elementi costitutivi

Il Comune di Feltre è ente locale autonomo, secondo i principi e nei limiti della Costituzione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Il Comune, il cui territorio ha una superficie di Kmq. 100,59 nell'ambito dei confini stabiliti dalla legge, è costituito dalla popolazione della città e delle frazioni di: Anzù, Arson, Canal, Cart, Celarda, Foen, Lamen, Lasen, Mugnai, Nemeggio, Pren, Pont, Sanzan, Tomo, Umin, Vellai, Vignui, Villabruna, Villaga, Villapaiera e Zermen.

Art. 2
Principi fondamentali

Il Comune, nell'affermare la piena autonomia amministrativa, politica e finanziaria, secondo i principi e i limiti dell'ordinamento dello Stato e, nel rispetto delle tradizioni storiche e culturali, promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità.

Nell'ambito di un corretto rapporto tra società civile e politica il Comune assume i seguenti valori fondamentali per la predisposizione e l'attuazione dei piani e dei programmi dell'amministrazione:

a) il rispetto della persona nel quadro del consolidamento del legame tra individuo, famiglia e territorio; il diritto alla salute; l'adozione di iniziative atte a contrastare il disagio giovanile, degli anziani e delle persone svantaggiate; il conseguimento di pari opportunità tra uomo e donna nel superamento di ogni differenza che di fatto ne impedisce l'uguaglianza;

b) la promozione del progresso socio-economico capace di valorizzare le peculiarità locali, che nel pieno rispetto delle risorse naturali e ambientali favorisca il miglioramento delle condizioni di vita e di reddito; la crescita professionale degli individui, l'ampliamento e la modernizzazione del sistema produttivo e dei servizi;

c) l'elevamento del livello culturale dei cittadini e lo sviluppo di un moderno sistema di educazione permanente, attraverso la promozione del diritto allo studio, le politiche di orientamento scolastico e professionale mediante l'affermazione del Comune come centro universitario;
d) la promozione del reciproco rispetto e la valorizzazione delle diverse culture presenti nella realtà locale, offrendo pari opportunità di promozione sociale ai cittadini, agli immigrati ed agli stranieri, anche mediante la realizzazione di iniziative educative e culturali;
e) il riconoscimento, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali, dei diritti inviolabili alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione e il riconoscimento nella pace di un diritto inalienabile e fondamentale delle persone e dei popoli;
f) la tutela dell'ambiente e del territorio in connessione con gli obiettivi di salvaguardia e di risanamento, con le politiche per le aree montane e con gli interventi diretti a garantire il perseguimento e lo sviluppo delle attività del settore primario;
g) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico;
h) la tutela e l'informazione del cittadino singolo o associato.

Art. 3
Esercizio delle competenze

Nell'esercizio delle competenze assegnate dalla legge e per il raggiungimento dei fini statutari, il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e la partecipazione come strumento di espressione della volontà della comunità.

Art. 4
Rapporti con gli altri enti

Il Comune promuove la massima collaborazione con gli enti sovracomunali: Comunità Montana, Provincia e Regione, con i comuni del Comprensorio Feltrino e con gli enti dei territori contermini legati al Feltrino per motivi storici, culturali ed economici.

Promuove lo sviluppo e l'organizzazione di servizi e strutture intercomunali anche per favorire l'unione tra più comuni.

Partecipa alle iniziative associative degli enti locali e ne incentiva l'attività tenendo conto anche delle affinità amministrative e territoriali.

c) l'elevamento del livello culturale dei cittadini e lo sviluppo di un moderno sistema di educazione permanente, attraverso la promozione del diritto allo studio, le politiche di orientamento scolastico e professionale mediante l'affermazione del Comune come centro universitario;
d) la promozione del reciproco rispetto e la valorizzazione delle diverse culture presenti nella realtà locale, offrendo pari opportunità di promozione sociale ai cittadini, agli immigrati ed agli stranieri, anche mediante la realizzazione di iniziative educative e culturali;
e) il riconoscimento, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali, dei diritti inviolabili alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione e il riconoscimento nella pace di un diritto inalienabile e fondamentale delle persone e dei popoli;
f) la tutela dell'ambiente e del territorio in connessione con gli obiettivi di salvaguardia e di risanamento, con le politiche per le aree montane e con gli interventi diretti a garantire il perseguimento e lo sviluppo delle attività del settore primario;
g) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico;
h) la tutela e l'informazione del cittadino singolo o associato.

Art. 3
Esercizio delle competenze

Nell'esercizio delle competenze assegnate dalla legge e per il raggiungimento dei fini statutari, il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e la partecipazione come strumento di espressione della volontà della comunità.

Art. 4
Rapporti con gli altri enti

Il Comune promuove la massima collaborazione con gli enti sovracomunali: Comunità Montana, Provincia e Regione, con i comuni del Comprensorio Feltrino e con gli enti dei territori contermini legati al Feltrino per motivi storici, culturali ed economici.

Promuove lo sviluppo e l'organizzazione di servizi e strutture intercomunali anche per favorire l'unione tra più comuni.

Partecipa alle iniziative associative degli enti locali e ne incentiva l'attività tenendo conto anche delle affinità amministrative e territoriali.

Art. 5
Rapporti con gli enti assistenziali, morali e di culto

Il Comune, fatte salve le proprie competenze primarie, valorizza e sostiene gli enti con finalità di pubblica assistenza allo scopo di determinare il superamento delle situazioni di disagio sociale.

Il Comune collabora con gli enti operanti localmente per finalità morali e di culto, allo scopo di promuovere la crescita civile.

Art. 6
Sede ed insegne

Il Comune ha sede nel Palazzo Municipale, denominato Palazzo Pretorio e situato in Piazzetta delle Biade.

Lo stemma del Comune, riconosciuto con decreto del Primo Ministro, Segretario di Stato, in data 25 ottobre 1928, miniato, su foglio è: «di rosso, al castello merlato, torricellato di due pezzi, al naturale, chiuso e finestrato, di nero».

Il gonfalone, riconosciuto con decreto del Primo Ministro, Segretario di Stato, in data 25 ottobre 1928, consiste in un drappo di filustella colore rosso, orlato di fettuccia dorata, di forma rettangolare, assai allungata e terminato a coda di rondine, caricato dello stemma sopradescritto, con sottocentrato, in oro, il motto: «NEC SPE NEC METU».

Il drappo è sospeso per il lato corto mediante laccio di seta rossa all'asta ricoperta di velluto dello stesso, con bullette di metallo dorato, poste a spirale e sormontato da una ricca punta di alabarda, di metallo dorato.

Il sigillo del Comune, di forma circolare, riporta al centro lo stemma del Comune e incorona la dicitura «Comune di Feltre».

L'uso e la riproduzione dei simboli di cui ai commi 2 e 3, per fini non istituzionali, sono soggetti ad autorizzazione comunale.

Art. 7
Patroni

Patroni della città sono i Santi Martiri Vittore e Corona. La festa patronale è celebrata ogni 14 maggio, nel rispetto della secolare tradizione.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Sezione I

Consiglio comunale

Art. 8
Organi del Comune

Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco.

Il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge.

Art. 9
Consiglio comunale

Il Consiglio comunale esercita le attribuzioni di indirizzo, di controllo politico ed amministrativo, adotta gli atti fondamentali ed emana tutti gli atti e i provvedimenti attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 10
Organi del Consiglio

Sono organi del Consiglio comunale: il presidente, i gruppi consiliari, le commissioni consiliari, la conferenza dei capigruppo.

Art. 11
Consigliere anziano

È consigliere anziano colui che nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio ha ottenuto la cifra individuale più alta, costituita dai voti di lista più i voti di preferenza. In caso di parità della cifra individuale prevale l'anzianità di età.

In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano, subentrano gli altri consiglieri secondo l'ordine decrescente della cifra individuale piú alta.

Art. 12
Presidenza delle sedute

Il Sindaco presiede il Consiglio comunale. In caso di sua assenza o impedimento, il Consiglio è presieduto dal Vice Sindaco, e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dall'assessore anziano.

Qualora non siano presenti in aula il Sindaco e gli altri assessori, il Consiglio comunale è presieduto dal consigliere anziano.

Art. 13
Compiti del presidente

Il presidente rappresenta il Consiglio comunale, ne dirige i dibattiti, ne fa osservare il regolamento, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di due scrutatori da lui scelti, uno tra i gruppi di maggioranza ed uno tra quelli di minoranza, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, puó sospendere e sciogliere la seduta e ordinare l'espulsione dall'aula dei consiglieri che reiteratamente violino il regolamento, e di chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.

Art. 14
Composizione dei gruppi consiliari

Tutti i consiglieri debbono appartenere a un gruppo consiliare.

Entro cinque giorni dalla prima seduta dopo le elezioni o, nel caso di surroga, entro la successiva seduta consiliare, ogni consigliere comunica per iscritto al presidente, a quale gruppo intende partecipare.

Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri; puó anche essere costituito da un solo consigliere, se unico eletto in una lista che ha partecipato alla consultazione elettorale comunale. I consiglieri che non possono costituire un gruppo o non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo, formano il gruppo misto.

Entro otto giorni dalla prima seduta, ciascun gruppo comunica per iscritto al Sindaco il nome del capogruppo designato e il suo sostituto.

Art. 15
Conferenza dei capigruppo

La conferenza dei capigruppo è formata dai capigruppo di ciascun gruppo consiliare ed è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco.

Il regolamento determina i poteri della conferenza dei capigruppo e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 16
Commissioni consiliari permanenti

Il Consiglio comunale per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale di commissioni permanenti con compiti di studio, esame dei provvedimenti in sede referente, accertamenti tecnici e consulenza amministrativa.

Ciascun gruppo consiliare, subito dopo la costituzione, designa i propri rappresentanti nelle commissioni consiliari.

Delle designazioni è data immediata comunicazione al Sindaco.

Ciascun consigliere è assegnato a una sola commissione.

Il Sindaco e gli assessori non possono far parte delle commissioni consiliari permanenti.

Ogni gruppo consiliare esprime nelle singole commissioni complessivamente tanti voti quanti sono i consiglieri iscritti al gruppo.

I gruppi composti da un numero di consiglieri inferiore a quello delle commissioni consiliari hanno facoltà di farsi rappresentare ai lavori delle commissioni nelle quali non sono presenti da un consigliere del proprio gruppo con diritto di parola e di voto.

Il regolamento determina il numero, le competenze, il numero dei componenti ed i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento, compresa l'elezione e la revoca del presidente della commissione stessa.

Art. 17
Commissioni consiliari speciali

Il Consiglio comunale può istituire commissioni consiliari speciali per l'esame di problemi particolari, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri, la durata.

È istituita inoltre una commissione speciale per l'esercizio del potere di controllo, costituita da un membro per ogni gruppo consiliare. Detta commissione per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della collaborazione dei revisori dei conti.

Art. 18
Commissione per le pari opportunità uomo-donna

Il Consiglio comunale istituisce la commissione comunale permanente per le pari opportunità uomo-donna, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri. Della commissione fanno parte anche componenti non consiglieri comunali.

Art. 19
Dimissioni dei consiglieri

Le dimissioni dei consiglieri comunali sono presentate per iscritto al Sindaco ed hanno effetto dal momento dell'adozione della delibera di presa d'atto da parte del Consiglio.

Art. 20
Iniziativa delle proposte di deliberazione

L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta ai consiglieri comunali ed alla Giunta comunale. Spetta altresì ai cittadini a norma dell'art. 34. Le proposte di deliberazione sono presentate per iscritto.

Ogni proposta di deliberazione può essere assegnata dalla Giunta a una commissione permanente, in ragione della prevalente competenza.

Per gli emendamenti alle proposte di deliberazione che comportano maggiori impegni di spesa, il regolamento, di cui all'art. 24, stabilisce le modalità per l'acquisizione preventiva dei pareri e delle attestazioni sulla copertura della spesa prevista dalla legge.

Il regolamento del Consiglio determina le modalità della trattazione, discussione e votazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 21
Domande d'attualità, interrogazioni

Il regolamento del Consiglio disciplina la discussione su domande riguardanti problemi attuali dell'attività amministrativa e politica, interrogazioni e interpellanze, presentate dai consiglieri.

Le domande, interrogazioni e interpellanze di cui al precedente comma devono essere presentate al Sindaco.

Art. 22
Mozioni

I consiglieri, nel numero e con le modalità stabilite dal regolamento, possono presentare al Sindaco, per l'iscrizione all'ordine del giorno, mozioni tendenti a provocare un giudizio del Consiglio sulla condotta e sull'azione del Sindaco o della Giunta.

Art. 23
Documento programmatico

Il regolamento del consiglio stabilisce le modalità per la presentazione, il deposito del documento o dei documenti programmatici presso la segreteria generale, la presentazione e la discussione in Consiglio comunale.

I gruppi consiliari che esprimono voto favorevole al documento programmatico e alle candidature del Sindaco e dei componenti la Giunta comunale colà indicate costituiscono maggioranza ad ogni fine di legge, sino a che non dichiarino espressamente al Consiglio comunale di non fare più parte della maggioranza.

I gruppi consiliari che non hanno espresso voto favorevole al documento programmatico e alle candidature del Sindaco e dei componenti della Giunta comunale colà indicate sono considerati di minoranza ad ogni fine di legge, sino a che non dichiarino espressamente al Consiglio comunale di voler far parte della maggioranza e che quest'ultima accetti.

Art. 24
Regolamento del Consiglio

Il Consiglio comunale adotta il regolamento con il quale vengono stabilite le modalità di convocazione e di funzionamento del consiglio stesso, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Sezione II

La Giunta comunale

Art. 25
Composizione e elezione

La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da sei assessori.

Possono essere eletti assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere, con esclusione di coloro che sono stati candidati nelle elezioni comunali immediatamente precedenti alla nomina.

Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri e gli assessori comunali.

Il documento programmatico deve contenere la lista dei candidati alle cariche di Sindaco e di assessore con l'indicazione delle aree organiche di indirizzo e di controllo alle quali sono proposti i singoli componenti la Giunta, ai sensi dell'art. 29. L'anzianità degli assessori è data dall'ordine di iscrizione nella lista.

Art. 26
Attribuzioni della Giunta

La Giunta comunale è un organo propositivo di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio e ne attua gli indirizzi generali, mediante atti ad alto contenuto discrezionale.

La Giunta comunale determina l'indirizzo ed esercita il controllo nei confronti degli uffici comunali, ai quali compete la gestione tecnico-amministrativa.

L'indirizzo ed il controllo di cui al 2° comma è svolto collegialmente da parte della Giunta ed individualmente da parte di ciascun componente preposto a tale scopo, ad un'area organica di attività, ai sensi dell'art. 25, 4° comma.

Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano per legge di competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge e dallo statuto al Sindaco, al segretario comunale e ai dirigenti.

Art. 27
Funzionamento

Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite da apposito regolamento.

Sezione III

Il Sindaco

Art. 28
Attribuzioni del Sindaco

Il Sindaco rappresenta la comunità ed è il capo dell'amministrazione comunale.

Spetta al Sindaco, oltre all'esercizio delle competenze attribuite dalla legge o dallo statuto:

a) distribuire tra gli assessori e in relazione alle deleghe rilasciate gli argomenti sui quali la Giunta deve deliberare;
b) concordare con gli assessori le dichiarazioni che questi intendano fare e che impegnino la politica generale del Comune;
c) indirizzare agli assessori, al segretario, ai dirigenti le direttive politiche ed amministrative, per l'attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio e dalla Giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Comune;
d) convocare periodicamente in apposite conferenze interne di servizio gli assessori, il segretario, il responsabile del servizio finanziario e i dirigenti interessati onde verificare lo stato di attuazione del documento programmatico e dei programmi approvati dal Consiglio;
e) promuovere iniziative per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
f) richiedere finanziamenti, sovvenzioni, contributi a enti pubblici o privati;
g) rappresentare il Comune in giudizio;
h) provvedere alle nomine e alle designazioni non attribuite dalla legge o dallo statuto alla competenza del Consiglio o della Giunta;
i) adottare gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, le ordinanze, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla-osta, i permessi, gli altri atti di consenso comunque denominati, comprese le concessioni edilizie e le concessioni in uso dei beni demaniali o patrimoniali che i regolamenti attuativi dello statuto non attribuiscono alle competenze del segretario o dei dirigenti.

Il Sindaco può adottare, in casi straordinari di motivato interesse generale e dandone quindi comunicazione alla Giunta, i provvedimenti di competenza dei dirigenti, sostituendosi agli stessi o al Se-

Sezione II

La Giunta comunale

Art. 25
Composizione e elezione

La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da sei assessori.

Possono essere eletti assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere, con esclusione di coloro che sono stati candidati nelle elezioni comunali immediatamente precedenti alla nomina.

Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri e gli assessori comunali.

Il documento programmatico deve contenere la lista dei candidati alle cariche di Sindaco e di assessore con l'indicazione delle aree organiche di indirizzo e di controllo alle quali sono proposti i singoli componenti la Giunta, ai sensi dell'art. 29. L'anzianità degli assessori è data dall'ordine di iscrizione nella lista.

Art. 26
Attribuzioni della Giunta

La Giunta comunale è un organo propositivo di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio e ne attua gli indirizzi generali, mediante atti ad alto contenuto discrezionale.

La Giunta comunale determina l'indirizzo ed esercita il controllo nei confronti degli uffici comunali, ai quali compete la gestione tecnico-amministrativa.

L'indirizzo ed il controllo di cui al 2° comma è svolto collegialmente da parte della Giunta ed individualmente da parte di ciascun componente preposto a tale scopo, ad un'area organica di attività, ai sensi dell'art. 25, 4° comma.

Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano per legge di competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge e dallo statuto al Sindaco, al segretario comunale e ai dirigenti.

Art. 27
Funzionamento

Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite da apposito regolamento.

Sezione III

Il Sindaco

Art. 28
Attribuzioni del Sindaco

Il Sindaco rappresenta la comunità ed è il capo dell'amministrazione comunale.

Spetta al Sindaco, oltre all'esercizio delle competenze attribuite dalla legge o dallo statuto:

a) distribuire tra gli assessori e in relazione alle deleghe rilasciate gli argomenti sui quali la Giunta deve deliberare;
b) concordare con gli assessori le dichiarazioni che questi intendano fare e che impegnino la politica generale del Comune;
c) indirizzare agli assessori, al segretario, ai dirigenti le direttive politiche ed amministrative, per l'attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio e dalla Giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Comune;
d) convocare periodicamente in apposite conferenze interne di servizio gli assessori, il segretario, il responsabile del servizio finanziario e i dirigenti interessati onde verificare lo stato di attuazione del documento programmatico e dei programmi approvati dal Consiglio;
e) promuovere iniziative per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
f) richiedere finanziamenti, sovvenzioni, contributi a enti pubblici o privati;
g) rappresentare il Comune in giudizio;
h) provvedere alle nomine e alle designazioni non attribuite dalla legge o dallo statuto alla competenza del Consiglio o della Giunta;
i) adottare gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, le ordinanze, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla-osta, i permessi, gli altri atti di consenso comunque denominati, comprese le concessioni edilizie e le concessioni in uso dei beni demaniali o patrimoniali che i regolamenti attuativi dello statuto non attribuiscono alle competenze del segretario o dei dirigenti.

Il Sindaco può adottare, in casi straordinari di motivato interesse generale e dandone quindi comunicazione alla Giunta, i provvedimenti di competenza dei dirigenti, sostituendosi agli stessi o al Se-

gretario comunale, ad eccezione della stipula dei contratti e della presidenza di gare e delle commissioni di gara e di concorso.

Il Sindaco, quale ufficiale di governo, è organo locale di protezione civile e provvede con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati, dandone subito notizia al Prefetto.

Art. 29
Deleghe del Sindaco

Il Sindaco delega normalmente ai singoli assessori la firma di atti o altre specifiche attribuzioni che la legge o lo statuto riservano alla sua competenza.

L'atto di delegazione specifica i compiti, gli atti anche per categorie e l'area di attività, entro i quali deve agire il delegato e contiene l'accettazione scritta di lui.

La delegazione può essere revocata per iscritto dal Sindaco o alla stessa può rinunciare, pure per iscritto, il delegato in qualsiasi momento e con effetto immediato.

Il Sindaco quale capo dell'amministrazione può delegare ai dirigenti la firma di atti di propria competenza, specificamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie. Il Sindaco può delegare ad impiegati funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge. L'atto di delega è comunicato al Prefetto.

Le deleghe di cui al presente articolo conservano efficacia anche in caso di assenza o impedimento del delegante sino alla revoca o, qualora non vi sia stata revoca, sino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altra persona.

Le deleghe di cui al presente articolo perdono in ogni caso di efficacia con la cessazione dalla carica del delegante.

Il Sindaco delega un assessore, facente parte del consiglio, che assume la qualifica di Vice Sindaco, a sostituirlo in via generale in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco ne fa le veci l'assessore anziano ed in mancanza degli assessori, il consigliere anziano.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 30
Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune

Salvo l'adempimento previsto dal comma 4 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241 il Comune emana il regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini, singoli o associati, a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.

Il regolamento disciplina il diritto di accesso e di informazione in modo da garantirne l'esercizio più ampio possibile, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 241 del 1990.

Art. 31
Valorizzazione del libero associazionismo

Il Comune valorizza le libere forme associative, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione, al fine di garantire il concorso della comunità all'attività comunale.

Il Comune agevola le associazioni con contributi finanziari, con disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.

Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori: sociale, sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero e religioso e quelle che operano a mezzo del volontariato e della cooperazione.

La consultazione delle associazioni può essere richiesta ed attuata dalla Giunta o dal Consiglio o dalle commissioni consiliari, o dalle associazioni stesse. Degli esiti delle consultazioni viene redatto apposito verbale.

Il Comune può stipulare con tali associazioni apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo.

Il regolamento stabilisce le modalità per l'iscrizione delle associazioni in apposito albo.

Art. 32
Organismi di partecipazione

Il Comune, al fine di farsi interprete di interessi settoriali, promuove organismi di partecipazione denominati consulte, individuate per materia e per aggregazioni di interessi, con particolare riferimento alle organizzazioni produttive di categoria e sindacali.

Alla istituzione della consulta provvede il Consiglio comunale, determinandone la composizione, l'attività, le competenze, la durata e le modalità di rapporto con il Comune.

Con apposito regolamento sono altresì istituiti comitati di partecipazione operanti nei quartieri e nelle frazioni. I membri dei comitati sono designati nel corso di assemblee popolari, con elezione diretta, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

I comitati di partecipazione rappresentano le esigenze dei quartieri e delle frazioni, esprimono pareri e proposte in ordine alla gestione dei beni, dei servizi e di tutte le istituzioni comunali esistenti ed operanti per il quartiere e per le frazioni.

Art. 33
Assemblee della popolazione

Allo scopo di agevolare il processo partecipativo e per ragioni di consultazione il Comune può convocare assemblee della popolazione.

La convocazione avviene da parte del Sindaco su mandato della Giunta o del Consiglio comunale, da parte del Comitato di partecipazione o su domanda dei cittadini.

Il regolamento determina le altre modalità di convocazione e svolgimento e stabilisce i casi in cui la consultazione è obbligatoria.

Art. 34
Proposte deliberative di iniziativa popolare

I cittadini del Comune possono presentare proposte, formulate in schemi di deliberazione, su argomenti di competenza del Consiglio comunale.

Ciascuna proposta di cui al comma 1 deve essere sottoscritta da almeno 100 residenti nel Comune.

La raccolta delle firme autenticate deve avvenire nel tempo massimo di 3 mesi, con le modalità stabilite dal regolamento.

Il consiglio comunale esamina le proposte di cui al comma 1 nei tempi e nei modi indicati nel proprio regolamento.

Art. 35
Ammissione di istanze

Oltre alle proposte deliberative di cui all'art. 34, i cittadini singoli o associati possono presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per migliorare la difesa di interessi collettivi.

Le istanze, petizioni e proposte di cui al comma 1) sono trasmesse dal Sindaco all'organo competente per materia per il loro esame.

Art. 36
Difensore civico

Il consiglio comunale, in accordo con la Comunità Montana Feltrina o con i comuni limitrofi, potrà istituire l'ufficio del difensore civico.

Qualora l'istituzione del difensore civico, previsto dal comma primo, non dovesse essere realizzata, il Comune può decidere di avvalersi del difensore civico della Provincia. Le relative condizioni e modalità saranno regolate da apposita convenzione.

Art. 37
Disciplina

I requisiti e le modalità per la nomina, la durata in carica, le cause di incompatibilità e decadenza, l'indennità di carica, l'ubicazione degli uffici, nonché la normativa fondamentale sul funzionamento del difensore civico, istituito ai sensi dell'art. 36, sono stabiliti in sede di accordo con gli altri enti interessati.

Art. 38
Referendum

Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale.

Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

Possono promuovere il referendum:

a) n. 700 elettori del Comune;

b) il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Il Consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

La richiesta di ammissibilità da parte del comitato promotore deve essere sottoscritta da almeno 100 elettori del Comune.

Art. 39
Effetti del referendum

Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i conseguenti atti di indirizzo.

Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

TITOLO II

UFFICI E SERVIZI

Sezione I

Organizzazione degli uffici

Art. 40
Organizzazione del Comune

L'organizzazione del Comune si articola in settori e unità operative per aree omogenee di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e la individuazione delle relative responsabilità.

Il funzionamento dell'apparato tecnico-burocratico del Comune è ispirato a criteri di efficacia ed efficienza ed è conseguito con metodologie di programmazione e di controllo di gestione.

Ciascuna unità organizzativa utilizza autonomamente i mezzi assegnati per il raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, secondo criteri di economicità e sotto la direzione dei responsabili di settore.

Il responsabile dell'unità organizzativa, nel rispetto della professionalità dei dipendenti, ne organizza il lavoro, secondo criteri di efficienza.

Per il raggiungimento degli obiettivi comuni a più unità organizzative possono costituirsi unità speciali per progetti determinati. In tal caso, la Giunta può individuare un responsabile di progetto, assegnandogli i mezzi necessari.

I principi di organizzazione previsti dai commi che precedono si applicano anche alle istituzioni di cui all'art. 56 del presente Statuto.

La specifica organizzazione di ciascun settore e unità è disciplinata dal regolamento nel rispetto dei principi sopra stabiliti.

Art. 41
Rapporti con le organizzazioni sindacali

L'organizzazione degli uffici e dei servizi e il trattamento economico dei dipendenti, nei limiti fissati dalla legge e dai contratti di lavoro, è materia di contrattazione con le organizzazioni sindacali a livello decentrato di azienda.

Nell'ambito della legge e dei regolamenti il Comune garantisce il diritto di informazione alle organizzazioni sindacali.

Art. 42
Organi burocratici

Gli organi burocratici del Comune sono il segretario generale, il vice segretario generale vicario e i dirigenti.

Spetta agli organi burocratici la direzione tecnico-amministrativa dei settori con le modalità disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

Art. 43
Il segretario generale

Il segretario generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività nel rispetto delle competenze agli stessi attribuite e in conformità al regolamento.

Nei casi di accertata inerzia, inefficienza od inefficacia dei dirigenti esercita il potere di intervento sostitutivo, in conformità alle direttive impartitegli dal Sindaco.

Spettano al segretario generale le seguenti attribuzioni:

a) dirimere i conflitti di attribuzione e di competenza fra aree funzionali diverse;
b) esaminare collegialmente con i dirigenti i problemi concernenti aree funzionali diverse, nel rispetto delle rispettive attribuzioni;
c) ricevere le richieste di trasmissioni al CO.RE.CO. delle deliberazioni della Giunta, curandone l'invio;
d) ricevere le richieste volte al rilascio di documenti e all'acquisizione di notizie da parte dei cittadini e ne sovrintende al rilascio;
e) sottoscrivere i mandati di pagamento e le reversali di incasso;
f) ricevere l'atto di dimissioni del Sindaco;
g) emanare direttive per l'esecuzione delle deliberazioni.

Art. 44
Vice segretario generale vicario

Il vice segretario generale è dirigente comunale, svolge le funzioni vicarie del segretario generale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento di fatto o di diritto, coadiuva il medesimo nello svolgimento dei compiti attribuitigli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Lo status, le attribuzioni e le responsabilità sono disciplinate dal regolamento.

Art. 45
Incarichi a tempo determinato di responsabile dei servizi e degli uffici

In caso di vacanza, la copertura dei posti di responsabile dei servizi e degli uffici, di qualifica dirigenziale o inferiore, purché quest'ultima attinente a profili di alta specializzazione, può avvenire mediante la costituzione di rapporto di lavoro subordinato di diritto pubblico a tempo determinato, di durata pari a 5 anni.

Il rinnovo per pari durata è disposto con provvedimento motivato che deve contenere la valutazione dei risultati ottenuti nel periodo conclusosi.

L'assunzione avviene con le modalità e secondo i sistemi concorsuali previsti dal regolamento, garantendo in ogni caso la pubblicità del bando e fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Art. 46
Attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno

Spetta ai dirigenti, oltre ai compiti loro attribuiti dalla legge, dallo statuto, dagli accordi collettivi di lavoro:

a) sottoscrivere i titoli di spesa per l'emissione dei mandati di pagamento in esecuzione di deliberazioni autorizzative della spesa;
b) sottoscrivere i mandati di pagamento e le reversali di incasso, con le modalità stabilite dal regolamento;
c) riscuotere le entrate, regolarmente deliberate, con la firma dei conseguenti atti;
d) recuperare i crediti, con la firma dei conseguenti atti;
e) fare gli accertamenti fiscali che intervengano nel procedimento dell'amministrazione finanziaria dello Stato;
f) fare l'accredito delle anticipazioni;
g) approvare la restituzione delle ritenute di garanzia, lo svincolo delle cauzioni e rilasciare il certificato di regolare esecuzione dei lavori;
h) adottare atti, anche con rilevanza esterna, inerenti all'ordinaria gestione degli uffici, nei limiti di spesa e con le modalità e i limiti stabiliti dal regolamento o dalla delibera che approva la spesa;
i) adottare gli atti a carattere non normativo in materia di personale di ruolo o assunto a tempo determinato, ad eccezione di quelli riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza del Consiglio, del Sindaco, del Segretario comunale;
l) adottare gli atti di certificazione, di attestazione, di dichiarazione e ogni altro atto a contenuto privo di manifestazione di volontà, che la legge o lo statuto non riservino alla competenza di altri organi del Comune;

m) adottare gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, le ordinanze, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati, comprese le concessioni edilizie e le concessioni in uso di beni demaniali o patrimoniali, così come indicati nei regolamenti.

Art. 47
Attribuzione dei dirigenti con rilievo interno

1. Spetta ai dirigenti:
a) predisporre proposte, programmi, progetti, sulla base delle direttive ricevute dagli organi del Comune;
b) formulare schemi di bilancio di previsione per capitoli e programma;
c) organizzare le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli organi del Comune;
d) curare l'attuazione delle deliberazioni, in conformità alle direttive ricevute dal Segretario generale;
e) partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne allo stesso;
f) vigilare sulle attività di gestione amministrativa posta in essere dall'apparato comunale in ogni fase, attraverso gli strumenti di controllo della gestione.

Art. 48
Presidenza delle gare e dei concorsi

La presidenza delle gare e la firma dei contratti spettano ai dirigenti in riferimento all'oggetto della gara o del contratto.

La presidenza delle commissioni di concorso spetta al dirigente scelto dal Sindaco in riferimento ai profili professionali del personale da assumere.

Il regolamento disciplina i criteri per la ripartizione delle competenze e le ipotesi di delegabilità della presidenza di gare e concorsi e della firma di contratti.

La soluzione dei conflitti di competenza relativi alle gare o ai contratti spetta al segretario generale.

La presidenza dei concorsi per l'assunzione di dirigenti spetta al segretario generale.

Sezione II
Servizi pubblici locali

Capo I - Norme generali

Art. 49
Modalità di erogazione dei servizi

Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, assicura la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Il Consiglio comunale, nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo, determina le forme di controllo degli utenti sulla gestione dei servizi.

Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, ivi comprese le cooperative e le organizzazioni di volontariato, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici, di imprese private e di società cooperative;

f) a mezzo di apposite convenzioni con altri Comuni, con la Comunità Montana Feltrina e/o con la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi determinati.

Art. 50
Partecipazione e costituzione di Società

Il Comune può partecipare con quote o azioni a società di capitali, i cui fini statutari corrispondano ai suoi scopi istituzionali.

Le società di gestione di servizi pubblici comunali devono essere a prevalente capitale pubblico locale e sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile. L'atto costitutivo e lo statuto della società

stabiliscono le modalità di nomina degli amministratori da parte dell'assemblea dei soci e le modalità di partecipazione del Comune alla società stessa.

Capo II - Aziende speciali

Art. 51
Costituzione di aziende

Per la gestione di servizi che presentano le caratteristiche previste dalla legge, il Comune può valersi di aziende speciali.

Art. 52
Elezione del consiglio di amministrazione

Lo statuto dell'azienda stabilisce il numero dei componenti il consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da un numero pari di componenti non inferiore a due, né superiore a sei, eletti dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, in modo che siano rappresentate le minoranze. La nomina degli amministratori deve avvenire tra persone di comprovata esperienza tecnico professionale nel particolare settore di attività dell'azienda.

Il presidente è eletto dal Consiglio comunale nella stessa seduta, prima della elezione degli altri componenti del consiglio di amministrazione.

Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri comunali.

Il consiglio di amministrazione e il presidente durano in carica cinque anni.

Le funzioni del consiglio di amministrazione e del presidente sono prorogate fino alla nomina dei successori.

Art. 53
Nomina del direttore

Il direttore è nominato in base alle disposizioni dello statuto dell'azienda, che può prevedere la figura del vice direttore.

Art. 54
Revoca del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione

Il Consiglio comunale può revocare il presidente o i membri del consiglio di amministrazione solo per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, su proposta della Giunta comunale o a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei consiglieri comunali, approvate dal Consiglio comunale.

Art. 55
Rapporti con il Comune

Il bilancio annuale e il bilancio pluriennale, i programmi generali, il conto consuntivo delle aziende sono approvati dal Consiglio comunale, che ne valuta la conformità agli indirizzi da esso dettati, nelle sessioni rispettivamente dedicate all'esame dei bilanci, dei piani e dei programmi, del conto consuntivo del Comune.

Le modalità per il coordinamento delle contabilità e dei bilanci del Comune e dell'azienda sono disciplinate dal regolamento.

Capo III - Istituzioni

Art. 56
Competenza delle istituzioni

Per la gestione di servizi sociali il Comune si può valere di una o più istituzioni.

Non possono essere costituite più istituzioni la cui competenza si estenda su materie tra loro affini.

Ciascuna istituzione è disciplinata da un regolamento approvato dal Consiglio comunale unitamente all'atto costitutivo dell'istituzione stessa.

Il regolamento dell'istituzione stabilisce il numero dei componenti del consiglio di amministrazione.

Per l'elezione, la durata e la revoca del consiglio di amministrazione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52 e 54.

Art. 57
Regolamento dell'istituzione

Il regolamento dell'istituzione disciplina:
- le competenze degli organi;
- le modalità di nomina del direttore e le relative competenze;
- l'organizzazione interna;
- il conferimento di beni immobili e mobili e del personale e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento della istituzione;
- i tempi e le modalità di presentazione del bilancio, dei programmi generale e settoriale, del conto consuntivo e ogni altra forma di rapporto con il Comune;
- le modalità di erogazione del servizio.

Art. 58
Controlli

Il bilancio annuale e quello pluriennale, i programmi generali e settoriali, il conto consuntivo sono sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'istituzione, diverse da quelle indicate al comma 1, sono trasmesse al Comune entro il termine di 15 giorni.

Il collegio dei revisori dei conti svolge, nei confronti dell'istituzione, le medesime attività che svolge nei confronti del Comune, esercitando gli stessi poteri.

Sezione III

Finanze e contabilità

Art. 59
Processo di programmazione

In applicazione dello strumento di programmazione previsto dall'art. 3, gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante piani, programmi generali e settoriali e progetti, coerenti con gli strumenti di programmazione della Regione e della Provincia.

Il regolamento definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione comunale e le procedure per un sistema di controllo di gestione.

Al fine di garantire che l'effettivo impiego delle risorse sia coerente con gli obiettivi e le politiche di gestione definiti nei documenti della programmazione, la formazione e l'attuazione delle previsioni del bilancio pluriennale e del bilancio annuale devono essere esplicitamente collegate con il processo di programmazione.

Il regolamento definisce il contenuto informativo e le procedure di formazione dei bilanci, della relazione previsionale e programmatica e di altri eventuali documenti integrativi.

Art. 60
Controllo economico interno della gestione

Il bilancio del Comune, in aggiunta alla copia redatta nelle forme previste dalla legge, può essere strutturato anche secondo altre forme, tali da consentire tecniche di controllo economico di gestione.

I regolamenti che danno esecuzione al presente Statuto indicano le tecniche e i modelli da seguire per l'espletamento del controllo economico della gestione.

Art. 61
Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo statuto.

Esercita il controllo di gestione, esaminando, in particolare, il raggiungimento di obiettivi e di standard.

Il collegio dei revisori dei conti ha la collaborazione del segretario

comunale e dei dirigenti che provvedono a fornire informazioni e dati disponibili.

Il collegio dei revisori, nell'esercizio delle sue funzioni, può acquisire documenti ed atti del Comune.

Può inoltre chiedere informazioni e chiarimenti ai dipendenti del Comune ed ai rappresentanti di esso in aziende, istituzioni, società o altri organismi.

Il Sindaco può invitare il collegio dei revisori alle riunioni del Consiglio e della Giunta. In tal caso, se richiesto da chi ha la presidenza della riunione, fornisce spiegazioni sulla propria attività.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 62
Norme finali e transitorie

I regolamenti previsti dallo statuto dovranno essere adottati entro 180 giorni dalla approvazione dello stesso.

Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo statuto, e di quelli comunque necessari a darne attuazione, restano in vigore i regolamenti vigenti, in quanto compatibili con la legge e lo statuto.

Art. 63
Gruppi consiliari

La disposizione di cui all'art. 14, 3° comma, troverà applicazione dopo il rinnovo del Consiglio comunale.

Fino al rinnovo del Consiglio comunale potranno costituirsi gruppi consiliari composti anche da un solo consigliere che in seduta pubblica del Consiglio comunale dichiari di costituirsi in gruppo autonomo.

FIRMIAMO LE MIGLIORI OPPORTUNITÀ

VenetoCash

Venetocash, fondo monetario, è lo strumento finanziario per risolvere oggi, i problemi di domani.

Investimenti Finanziari

Certificati di deposito, Gestioni Patrimoniale, Fondi comuni Venetorend e Venetocapital, sono alcune delle opportunità finanziarie che Le offriamo.

ContoServizi

È la soluzione vincente per poter usufruire di un servizio di pagamento automatico delle utenze (Enel, acqua, gas...) e di accredito dello stipendio puntuale, certo e conveniente.

Conto Green

È lo speciale conto corrente studiato per i giovani fino a 18 anni, con un tasso di riguardo, una particolare assicurazione e... un sacco di opportunità.

Contopensioni

Contopensioni assicura l'accredito automatico della pensione nel primo giorno utile di pagamento, a condizioni particolari, nella massima sicurezza, con interessanti vantaggi.

CASSA DI RISPARMIO
DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA

UN'INEDITA COMPILAZIONE TRECENTESCA DEGLI STATUTI DELLA CITTÀ DI FELTRE.

di Michele Doriguzzi

Gli statuti delle città venete nascono nel corso del XII secolo da un primitivo ristretto ed occasionale nucleo di concetti giuridici e di formule di arbitrato (bandi, laudamenti, composizioni, vindictae) e, svolgendosi e perfezionandosi man mano attraverso varie redazioni, raggiungono la dignità di un imponente corpus juris nel secolo XV con la definitiva redazione veneta, sancita poi nel XVI secolo dalle varie edizioni a stampa.

È da ritenersi che gli Statuti di Feltre abbiano seguito le stesse vicende, esemplandosi spesso su quelli delle città maggiori (Treviso), arricchendosi via via di nuovi capitoli, mentre altri cadevano in disuso e venivano aboliti.

Girolamo Biscaro, dalla collazione della redazione veneta degli Statuti feltrini con gli Statuti trevisani, conclude che il testo primitivo degli Statuti di Feltre è stato modellato su quello trevigiano del 1207, in epoca anteriore al 1231.

Sostanzialmente identica è l'opinione del Liberali.

Ora, mentre, gli Statuti trevigiani ci sono pervenuti in svariate redazioni dal XIII secolo in poi, conservandosi così le date delle varie modifiche, per Feltre non era conosciuta che la sola redazione veneziana, compilata poco dopo la dedizione della città alla Serenissima.

Di essa esistono uno splendido codice pergamenaceo miniato della metà del XV secolo presso la biblioteca comunale di Treviso, tre codici cartacei manoscritti del XVI secolo e due edizioni a stampa, la prima edita per interessamento del podestà Antonio Zane nel 1551 a Venezia presso Giovanni Grifio, la seconda edita sempre a Venezia nal 1749.

Si aveva inoltre notizia dell'esistenza di una compilazione degli statuti approvata nel 1293 sotto il capitanato di Gerardo da Camino, le cui prime due carte erano state rinvenute dal Biscaro come custodia di un pro-

tocollo del notaio Ranieri da Corona del 1339.

Tali carte erano andate poi disperse e quindi ignorate dal Liberali.

Mi è stato possibile nel 1985 individuare l'edizione trecentesca degli statuti feltrini, giunti a noi in una copia cinquecentesca conservata ora presso la Biblioteca Civica di Feltre (F III 11) e rimasta finora del tutto ignota.

Si tratta di un codice manoscritto cartaceo in folio, con legatura coeva in cuoio impresso, composto di 129 pagine di testo, diviso in 5 libri e due "addictiones", e di un repertorio posto all'inizio di cui rimane solo l'ultima pagina (dalla lettera R).

La data di trascrizione della copia viene riportata due volte, alla fine del repertorio "finis repertorii 1554" e alla fine del testo "finis 1554 die 23 februarii-Laus Deo Omnipotenti".

Di questa edizione era a conoscenza il Cambruzzi che la cita nella sua "Storia di Feltre".

Un cartoncino conservato nel codice lo fa risalire ad un deposito di Mons. Antonio Barp.

Come abbiamo già detto il codice è diviso in cinque libri e due aggiunte.

Il primo libro inizia:

LIBER PRIMUS

IN NOMINE DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI AMEN

Hec sunt statuta et ordinationes et provisiones factæ tempore et sub foelici regimine dominationis illustrissimi principis domini Ioannis Galeaz Vicecomitis, comitis Virtutum, domini Mediolani, dominus generalis, etc.

Capitulum primum

De pleno dominio et mero et mixto imperio et plenissima iurisdictione attributis illustrissimo principi et excellentissimo domino Mediolani, Papiae, Veronae, Paduae et Feltri generali super homines et commune eiusdem civitatis Feltri et districtus ac super ipsa civitate et toto districtu eius, per homines et commune eiusdem civitatis.

Statuimus et ordinamus quod illustris princeps et excellentissimus dominus Ioannes Galeaz comes Virtutum, dominus Mediolani, Papiæ,Veronæ,Feltri dominus generalis, per se et suos heredes et successores, perpetuo sit et esse debeat terrae et civitatis Feltri et totius districtus et comitatus. Et quod in dicta terra, comitatu...

Dall' analisi del testo risulta però evidente che ci troviamo di fronte ad una limitata manipolazione effettuata nel 1388, al momento della conquista di Feltre da parte di Gian Galeazzo Visconti, Conte di Virtù. In tale occasione furono modificati solo la dedicazione e l'inizio dei primi tre capitoli, sostituendo semplicemente col nome del Visconti quello del precedente Signore.

Il testo rimanente non fu toccato come risulta dal permanere delle aggiunte.

La prima, datata 1351, è composta di nove capitoli:

Primæ additiones

IN CHRISTI NOMINE AMEN

Infrascriptae sunt addiciones, detractiones, mutaciones, correctiones veteres statutorum communis Feltri ac statuta facta et approbata in maiori consilio communis et hominum Fel-

Dall'opera: Bonifacio Pasole, *Breve compendio delle cose più notabili dell'antiquissima et nobilissima città di Feltre* a cura di L. Bentiviglio e S. Claut, per conto della *Famiglia Feltrina*. Feltre - 1978. Edizione Panfilo Castaldi

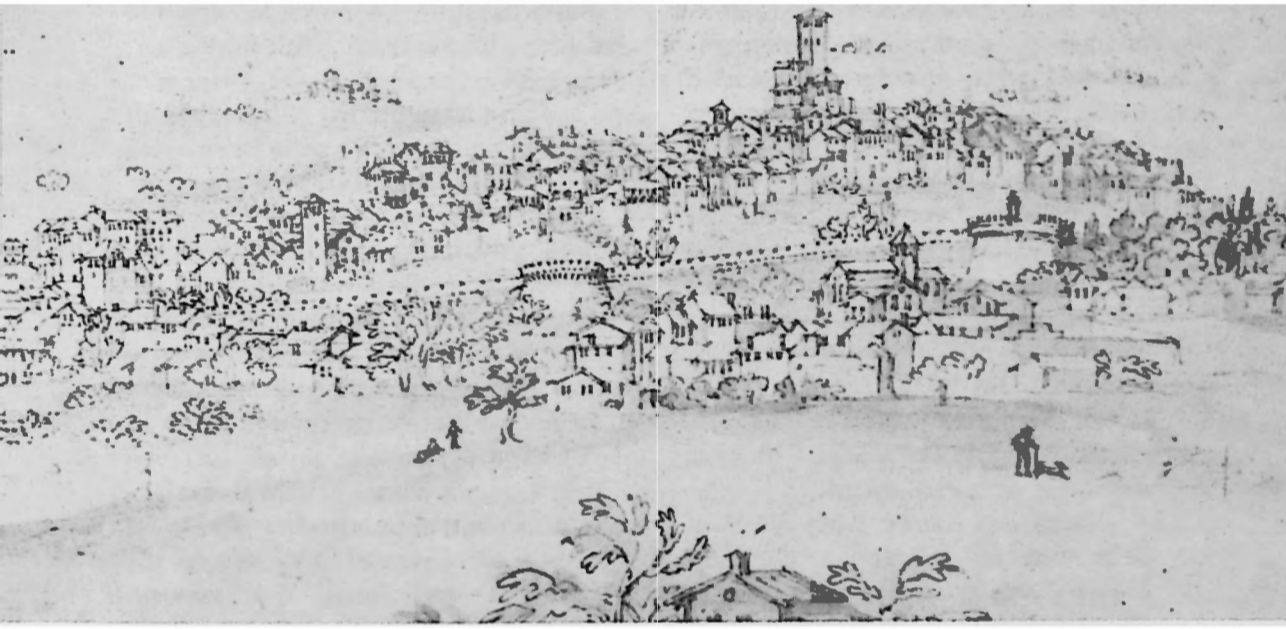

Lodewiyk Toeput detto *Pozzoserrato, veduta di Feltre nell'ultimo decennio del sec. XVI*, disegno acquarellato.
Ottawa (Canada), National Gallery.

tri, currente anno a nativitate domini nostri Iesu Christi millesimo tricentesimo quinquagesimo primo, indictione quarta, intrante mense maii.
CAPITULUM PRIMUM
Sub examine discretti et sapientis viri domini Bartholamei de Bellincino de Mutrina, honorabillis iudicis et vicarii in Feltro.
Item additum est statuto de poenis damnum datorum in bladis sub rubrica 119 secundi libri...

La seconda, datata 1357, è composta di 31 capitoli:

IN CHRISTI NOMINE AMEN
Infrascriptae sunt addictiones, determinationes, mutationes, recogniciones statutorum communis Feltri ac statuta facta et approbata in maiori consilio communis et hominum Feltri.
Currente anno Domini millesimo tricentesimo quinquagesimo septimo sub examine sapientis et discretti viri domini Ioannis de Portugruario tunc iudicis et vicarii in Feltro.
CAPITULUM PRIMUM
De mensuris tallearum a scandulis.

Rimane ora da definire l'epoca di redazione di questi statuti.

Dalla descrizione della divisione della città in quartieri e contrade, contenuta nel libro II, al capitolo 39 che tratta della seconda contrada dei quartieri di S.Stefano e Duomo: "Secunda contrada incipit a... et a domu nova domini Episcopi Gorgia de Lusa" si deduce che questa parte fu composta e introdotta al tempo del Vescovo Gorgia Lusa. Ciò era stato rilevato ed annotato in una glossa di mano secentesca: "Ex hac rubrica colligitur praesens statutum conditum fuisse tempore episcopi Gorgiae de Lusia, qui utrumque gladium habens, praefuit ecclesia feltrensi et bellunensi ab anno 1328 usque ad annum 1348".

Inoltre alla fine del libro V, costituito di 70 capitoli, due di essi, il 64° e il 65°, sono dedicati alla cacciata dalla città degli Scaligeri da parte di Carlo e Giovanni di Boemia nel settembre 1337: capitolo 64 "De collenda prima die in qua populus Feltrensis liberatus fuit a dominio de la Scalla"; capitolo 65 "De absolutione rebellium".

Il capitolo 64 porta la seguente glossa: "Hac rubrica... fuit addita anno 1338".

Da questa analisi mi sembra di poter concludere che nella prima metà del XIV secolo, durante l'episcopato di Gorgia Lusa, tra il 1328 e il 1348, gli statuti feltrini, vecchi di oltre un secolo, furono nuovamente redatti, forse in occasione della cacciata degli Scaligeri, certamente non molto dopo se vi fu il tempo di aggiungere soltanto 5 nuove rubriche (dal 66 al 70). Non c'è dubbio quindi che proprio a questa compilazione si riferisca la nota contenuta a pagina 208, v del codice cartaceo del XVI secolo già proprietà degli eredi dell'avvocato Leone Fontana di Torino, donati alla città di Feltre nel 1986 dal Rotary Club feltrino: Nota quod in volumine antiquo statutorum Feltri existente penes me Petrum Gauslinum reperitur qualiter 1340 die 29 iunii, existente episcopo Feltrensi et Bellunensi reverendo domino Gorgia, existentibusque domino generali Feltri, domino

Ludovico marchione Brandaburgensi et Lusatiæ, duce Carinthiæ, Tirolis et Goriciæ comite, fuerunt compilata et correcta statuta Feltrensia".

Si fecero quindi le due aggiunte del 1351 e del 1358, e nel 1388 fu mutato solo il nome del nuovo signore, il Visconti, senza apportare alcuna modifica al testo.

Se procediamo ad una collazione di questo testo con la redazione veneziana si rileva una non sostanziale differenza pur con la soppressione o la modifica di alcuni capitoli e con una loro sovente diversa collocazione.

Non è compito di questo limitato studio preliminare un accurato riscontro delle differenze tra le due redazioni. Va sottolineato tuttavia che proprio i capitoli soppressi o radicalmente riscritti nela redazione veneta, come il 37° del II libro: "De divisione quarteriorum civitatis Feltri", introdotto già nella compilazione Camines del 1293, e i successivi cap. 38°-57°: "De divisione contratarum", il capitolo 49° del V libro: "De bonis comunis manutenendis perpetuo in comuni, quæ bona inferius continentur", il 42°: "Quod potestas singulis quattuor mensibus faciat curare fossata fortilliciarum", il 46° sempre del V libro: "De ecclesia Sancti Stephani retiphicanda" ed altri ancora ci forniscono quelle notizie inedite capaci di trasmetterci una nuova e dettagliata visione della città di Feltre agli inizi del XIV secolo.

BIBLIOGRAFIA

G. BISCARO: La polizia campestre negli statuti del Comune di Treviso; Torino 1902.

L. FONTANA: Bibliografia degli statuti dei comuni dell' Italia superiore,Vol. I; Torino 1907.

G. LIBERALI: Gli statuti del comune di Treviso, Vol. I; Venezia 1950.

Finito di stampare
Marzo 1993

Per iniziativa della Famiglia Feltrina è stato pubblicato il volume "LE BIOGRAFIE FELTRINE DI GIUSEPPE BIASUZ" a cura di Gianmario Dal Molin.
(Tipolitografia "Beato Bernardino", Feltre 1992).

L'opera è disponibile nelle librerie di Feltre e, per i soci della Famiglia, presso il Tesoriere Rag. Barbante.